



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Giudizio di appello presso il Tribunale di Vibo Valentia avverso sentenza del GdP di Vibo Valentia n. 1104/2025. - Rinuncia alla costituzione in giudizio.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotonese, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 del 1 settembre 2022 recante “*Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotonese-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)*” e successivo n. 61 del 16 ottobre 2024 “*Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia. Sostituzione consigliere (art. 11 D.M. n. 156/2011)*”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 22 del 08/07/2025 di nomina del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese, ratificata con delibera di Giunta n. 54 del 14/07/2025;

VISTO l’atto di appello proposto dall’Agenzia Entrate - Riscossione presso il Tribunale di Vibo Valentia per l’impugnativa della sentenza del GdP di Vibo Valentia n. 1104/2025 resa nel giudizio RG 2811/2025, notificato con prot. 31873 del 25/11/2025;

CONSIDERATO che il gravame proposto eccepisce quale unico capo di impugnazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del Giudice Tributario trattandosi di credito esattoriale avente natura tributaria;

CONSIDERATO che oggetto del giudizio di primo grado sono, tra le altre, le cartelle portanti il credito camerale relativo al diritto annuale e precisamente:

- la cartella di pagamento n. 13920140009847767000 di € 157,00 avente ad oggetto l’omesso pagamento del diritto camerale annuale anno 2012;
- la cartella di pagamento n. 13920160007383031000 di € 127,04 avente ad oggetto l’omesso mancato pagamento del diritto camerale annuale anno 2014;

ATTESO che la sentenza del GdP di Vibo Valentia accoglie il ricorso proposto da *OMISSIS* per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere gli importi indicati nelle cartelle sopra richiamate;

VISTO il valore di causa dichiarato pari ad € 1.494,86, di cui solo € 284,04 per credito camerale;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legale dell'Ente Camerale non ha in organico alcun Avvocato e per tutelare le proprie ragioni è necessario provvedere ad affidare l'incarico all'esterno;

VISTO il D.M 55/2014 aggiornato con D.M n. 147 del 13/08/2022, con il quale vengono definite le tariffe forensi;

ATTESO che per la costituzione in giudizio con un avvocato esterno il compenso liquidabile, calcolato al minimo, per il valore di causa compreso nello scaglione da €1.100,00 a € 5.200;00 comporterebbe una spesa certa di € 1.528,49 oltre IVA se dovuta, con l'aggravio del bilancio camerale a fronte dell'esiguità del credito pari ad € 284,04;

CONSIDERATO che all'esito del giudizio di appello proposto dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione:

- in caso di accoglimento, nessun effetto negativo sarà in capo all'Ente Camerale poiché comporterebbe l'eventuale proposizione, da parte dell'impresa, del ricorso dinanzi il giudice competente;

- in caso di rigetto dell'appello l'Ente Camerale potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Agenzia dell'Entrate –Riscossione;

TENUTO CONTO che per l'oggetto, le ragioni e la natura dell'atto stesso occorre valutare in termini di benefici, economicità ed effetti pregiudizievoli circa la costituzione dell'Ente nel giudizio de quo;

VISTA l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Gemma De Franco;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, di rinunciare alla costituzione nel giudizio d'appello instaurato da Agenzia Entrate - Riscossione dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia Valentia contro *OMISSIS* e nei confronti della CCIAA ed altri Enti, con atto notificato il 25/11/2025 prot. 31873, avente ad oggetto l'impugnativa della sentenza del GdP di Vibo Valentia n. 1104/2025 resa nel giudizio RG 2811/2025.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009, nonché sul sito camerale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Dirigenti amministrativi - Determinazioni Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Rosario Condorelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)